



**UNIVERSITÀ
di VERONA**

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "KIDSUNIVERSITY"**

TRA

L'Università degli Studi di Verona con sede legale in via dell'Artigliere 8, partita IVA 01541040232, codice fiscale 93009870234, in persona del Rettore Prof. Nicola Sartor, nato a Bolzano il 14/03/1953

E

Il Gruppo Pleiadi società cooperativa sociale (d'ora innanzi chiamata Pleiadi) con sede legale in Limena (Padova) via Cesare Battisti, 51 cap 35010, C.F. 04415430281 e P.Iva 04415430281 in persona del legale rappresentante Dott. Alessio Scabro, nato a Dolo il 23.12.1982, autorizzato alla stipula del presente accordo in forza degli atti sociali. (l'Ateneo e il Gruppo di seguito collettivamente identificati come le "Parti")

PREMESSO CHE

- l'Ateneo ha come finalità la didattica, la ricerca scientifica, l'elaborazione e la trasmissione del sapere e la promozione della cultura;
- l'Ateneo promuove e coordina la didattica, la ricerca scientifica e tecnologica, la terza missione in conformità ai principi generali fissati dalle leggi vigenti, nel rispetto della libertà di ricerca, di insegnamento e di studio;
- l'Ateneo, in relazione alle proprie finalità, promuove la collaborazione con altre università italiane o straniere, con altri soggetti pubblici o privati, e favorisce gli scambi e la collaborazione scientifica e didattica anche attraverso eventi di public engagement, accordi, contratti, convenzioni e iniziative consortili;
- Pleiadi, che ha come scopo la comunicazione della scienza in tutte le sue forme con particolare attenzione al target dei bambini, è leader nel settore delle attività di divulgazione scientifica e possiede sperimentati e documentabili requisiti di professionalità in quanto, dal 2009, realizza laboratori didattici ed eventi divulgativi per le scuole, le imprese, comprese mostre e manifestazioni pubbliche nel territorio nazionale;
- le Parti, dal 2015, hanno stipulato apposite convenzioni al fine di co-ideare e co-realizzare l'evento denominato KIDSUNIVERSITY VERONA che ha avuto la sua prima edizione nel settembre 2015 e negli anni successivi è sempre stato riproposto nel medesimo periodo dell'anno;
- le Parti, sin dalla prima edizione di Kidsuniversity Verona, hanno espresso la volontà di definire un format nazionale, modulare e adattabile alle esigenze locali (KIDSUNIVERSITY), coinvolgendo altre istituzioni universitarie italiane;
- a conferma dell'intenzione di diffondere un format nazionale, derivante da quello veronese, nel settembre 2016, le parti hanno congiuntamente presentato nella Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma – alla presenza di alcuni onorevoli della Repubblica italiana - la seconda edizione di Kidsuniversity Verona e lanciato la proposta di creare un network di eventi simili in tutta Italia;
- le Parti hanno sperimentato le quattro edizioni veronesi e Pleiadi alcune edizioni in altri atenei, tra cui Padova e Venezia, comprendendo la strategicità di delineare un format di base, al fine di diffondere la cultura della divulgazione scientifica nelle generazioni più giovani, nel corpo insegnante del mondo della scuola (primaria e secondaria di primo grado) e nelle famiglie italiane;



- Kidsuniversity Verona è stata inserita nel 2016 nella rete europea delle Children University denominata EUCUNET;
- l'Università degli Studi di Verona ha depositato presso la Camera di Commercio di Verona la domanda di registrazione italiana del marchio KIDSUNIVERSITY.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1
OGGETTO DELL'ACCORDO**

1. Con il presente accordo università e Pleiadi promuovono il format nazionale KIDSUNIVERSITY, definito in seguito nel dettaglio, presso altre università, enti di ricerca e formazione attraverso attività programmate sulla base di accordi specifici con le singole sedi locali. Il format KIDSUNIVERSITY prevede di coinvolgere il mondo della scuola e famiglie, istituzioni, aziende ed enti del territorio ed è così genericamente strutturato:
 - lezioni e laboratori realizzati da docenti universitari in sedi prevalentemente universitarie per alunni e alunne di età compresa tra gli 8 e i 13 anni (ultimi 3 anni di scuola primaria e i tre anni di secondaria di primo grado);
 - cerimonia finale, denominata Doctor Kids, aperta ai partecipanti delle lezioni e laboratori in cui viene consegnato un attestato di partecipazione; la cerimonia simula un evento istituzionale come la consegna dei diplomi di dottorato di ricerca con lancio conclusivo del 'tocco';
 - laboratori offerti da possibili partner e sponsor, reperiti sul territorio di riferimento, in luoghi da concordare con gli stessi, settimanali o nei week end;
 - laboratori per il corpo docente delle scuole di riferimento, al fine di fornire occasioni di formazione e aggiornamento professionale;
 - laboratori offerti da enti e associazioni territoriali che compongono una rete locale di 'amici della Kidsuniversity' al fine di realizzare un programma generale destinato a territorio e cittadinanza;
 - eventi collaterali per corredare le attività definite nei punti precedenti con ulteriori proposte per diffondere e divulgare la ricerca scientifica e porre al centro dell'attenzione l'importanza e la strategicità dell'educazione e dell'istruzione.
 - Kidspace ovvero una struttura in una piazza o luogo cittadino (previo accordi specifici con i Comuni di riferimento) al fine di fornire attività e informazioni aggiuntive rispetto al programma generale.
 - Il format così descritto verrà adattato alle esigenze delle istituzioni locali ma dovrà riportare alcuni elementi per poter ricevere il logo nazionale adattabile sulla propria realtà.
2. Il presente accordo regola, altresì, i rapporti di collaborazione specifici fra le Parti per la realizzazione dell'iniziativa KIDSUNIVERSITY VERONA presso l'Università di Verona secondo le modalità operative esplicitate al successivo art. 4.
3. L'accordo regola, inoltre, l'uso dei marchi denominati "logo nazionale Kidsuniversity" e "logo locale Kidsuniversity Verona".

**ART. 2
DURATA DELL'ACCORDO**

1. Il presente Accordo ha la durata di anni tre (3) con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato o prorogato sulla base di un atto scritto approvato dai rispettivi organi competenti.



2. Le Parti potranno recedere dall'Accordo con un preavviso di sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

Ciascuna Parte, in qualsiasi momento prima della scadenza dell'Accordo, può proporre all'altra modifiche di singole clausole e di parti dello stesso che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito della collaborazione o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.

ART. 3 REFERENTI DEL PROGETTO

1. I Referenti designati dalle Parti per la realizzazione del presente Accordo sono:
 - per l'Ateneo, il Rettore o suo delegato;
 - per Pleiadi, il legale rappresentante.
2. Pleiadi si impegna a notificare all'Ateneo ogni variazione della propria legale rappresentanza ed ogni modifica nel tipo, nella struttura e nell'assetto societario.

ART. 4 MODALITA' OPERATIVE

Le Parti metteranno a disposizione competenze, risorse e strumenti per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti comuni e in particolare:

1. rispetto al progetto nazionale KIDSUNIVERSITY Pleiadi contatterà tutti gli atenei italiani per presentare il format e proporre l'idea di creare un network nazionale di Kidsuniversity italiane, specificando sempre l'origine dell'idea condivisa tra le Parti; Pleiadi gestirà in autonomia i rapporti organizzativi ed economici con i singoli atenei aderenti. Pleiadi dovrà garantire che il logo utilizzato per i singoli progetti locali riporti il corretto marchio registrato, nella sua specifica e libera declinazione locale ovvero aggiungendo in calce il nome della città e/o dell'ateneo aderente, e che nei materiali di comunicazione sia spiegata l'origine del format al fine di diffonderne la conoscenza e le finalità. In prospettiva sarà possibile, inoltre, citare l'adesione o meno dell'ateneo locale al network nazionale che sarà creato.
Rispetto al progetto nazionale si concorda che Pleiadi corrisponderà all'Università degli Studi di Verona una royalty economica pari al 5% di quanto fatturato per ogni Kidsuniversity che andrà a realizzare con altri enti e/o atenei. Detta royalty potrà essere detratta da eventuali oneri finanziari concordati tra le Parti in merito alla realizzazione del progetto KIDSUNIVERSITY VERONA come specificato nell'Art. 5 del presente Accordo. All'Ateneo di Verona non potrà essere richiesto alcun contributo da parte di Pleiadi al fine di realizzare eventi negli altri atenei italiani.
2. Il format KIDSUNIVERSITY potrà essere proposto ad altri enti di ricerca e formazione mediante forme di collaborazione che prevedano la stipula di specifici contratti adottati sulla base del presente Accordo e nel rispetto dei principi di autonomia e di non concorrenza che governano le Parti.
3. Rispetto al progetto locale KIDSUNIVERSITY VERONA l'Università si impegna a:
 - condividere con Pleiadi un piano di azioni complessive di promozione e comunicazione attraverso tutti i mezzi di comunicazione (propri e non solo) selezionati come efficaci ai fini della diffusione dell'evento;
 - condividere con Pleiadi un piano di spesa annuale previsionale – comprensivo di preventivi di spesa - almeno tre (3) mesi prima di ciascuna edizione;
 - mettere a disposizione, a titolo gratuito nei limiti delle disponibilità, i propri spazi per la realizzazione dei laboratori, degli eventuali eventi o reperirne di nuovi oltre che gestire la logistica degli stessi;
 - avviare e coltivare relazioni istituzionali con possibili partner e sponsor al fine di reperire fondi;



- coordinare i docenti universitari che partecipano ai laboratori, i partner e gli ospiti per il programma dei laboratori per le scuole e per eventuali altre tipologie di laboratori, tra cui quelli per gli insegnanti e quelli per le famiglie;
- coordinare la realizzazione grafica e la stampa dei materiali di comunicazione e promozione,
- realizzare un piano di advertising e media laddove si ritengano sufficienti le risorse reperite o concordate sulla base di un piano di spesa annuale.

Pleiadi si impegna a:

- condividere con l'Ateneo un piano di azioni complessive di promozione e comunicazione attraverso tutti i mezzi di comunicazione (propri e non solo) selezionati come efficaci ai fini della diffusione dell'evento;
 - condividere con l'Ateneo un piano di spesa annuale previsionale – comprensivo di preventivi di spesa - almeno tre (3) mesi prima di ciascuna edizione;
 - svolgere gratuitamente, in spazi concordati preventivamente con l'Università, attività laboratoriali per le scuole e famiglia di minimo due ore ciascuna;
 - svolgere almeno 1 corso di formazione e aggiornamento per insegnanti a titolo gratuito sui temi della comunicazione e divulgazione scientifica;
 - avviare e coltivare relazioni istituzionali con possibili partner e sponsor al fine di reperire fondi e nello specifico dar vita al Kidspace, elemento ideato da Pleiadi nell'edizione 2016, spazio temporaneo in centro a Verona, in cui realizzare – con preventive necessarie autorizzazioni da parte del Comune - attività laboratoriali quotidiane gratuite per bambini/e, ragazzi/e e le loro famiglie e in cui poter ospitare ricercatori e dottorandi dell'Università di Verona per divulgare temi di ricerca legati all'attualità oltre a specifici progetti dell'ateneo veronese quali la web radio universitaria e altro. Pleiadi si impegna a curarne tutti gli aspetti logistici, organizzativi e a garantire gli oneri inerenti la sicurezza compatibilmente con le indicazioni del Comune e/o di altre istituzioni territoriali preposte a tale fine. Nel caso in cui Pleiadi non reperisse tali fondi per questa specifica iniziativa, Pleiadi si impegna a garantire la valorizzazione di attività organizzative e/o di segreteria da esso stesso fornite;
4. le Parti, ognuno per quanto di rispettiva competenza, provvederanno all'attuazione della normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro.

ART. 5 ONERI E FINANZIAMENTI

1. Le Parti, in merito alla realizzazione della manifestazione KIDSUNIVERSITY VERONA, si impegnano a sostenere i costi relativi ai propri impegni come da articolo precedente. Per il perseguimento delle finalità e per la copertura di ulteriori costi di realizzazione delle attività derivanti dal presente accordo, le Parti potranno beneficiare di:
 - contributi derivanti da sponsorizzazioni al cui reperimento entrambe le Parti si impegnano a concorrere;
 - fondi erogati a qualsiasi titolo da enti pubblici e soggetti privati nazionali e internazionali;
 - proventi derivanti da atti di liberalità.
2. La ripartizione e la destinazione delle risorse economiche – reperite attraverso sponsor e/o mediante specifici investimenti delle parti - saranno effettuate sulla base del piano di spesa previsionale, comprensivo di preventivi di spesa – da concordare almeno tre (3) mesi prima della realizzazione dell'evento.

ART. 6 VISIBILITA' E USO DEL MARCHIO



1. Il progetto nazionale KIDSUNIVERSITY verrà presentato come progetto ideato dalle Parti e sarà realizzato da Pleiadi con accordi specifici con gli atenei aderenti. Il logo nazionale KIDSUNIVERSITY viene concesso in licenza d'uso esclusivo a titolo gratuito a Pleiadi secondo quanto espressamente scritto nel presente accordo. Qualsiasi utilizzo non strettamente connesso alle finalità proprie dell'evento dovrà essere obbligatoriamente richiesto ed espressamente autorizzato.
2. Il progetto KIDSUNIVERSITY VERONA verrà presentato sempre come progetto realizzato dall'Università di Verona in collaborazione con Pleiadi, e Pleiadi sarà citata con tale ruolo in termini di comunicati stampa, loghi e altri elementi che identifichino la comunicazione del progetto. Il logo locale KIDSUNIVERSITY VERONA potrà essere utilizzato dalle Parti con esclusivo riferimento alle iniziative ed alla collaborazione oggetto del presente accordo. Qualsiasi utilizzo non strettamente connesso alle finalità proprie dell'evento dovrà essere obbligatoriamente richiesto ed espressamente autorizzato.
3. Il nome, il logo ufficiale e l'immagine dell'Università sono tutelate ai sensi della normativa vigente e del "Regolamento per l'utilizzo del logo e per la concessione del patrocinio dell'Ateneo", emanato con Decreto Rettorale n. 439/2016 del 14.03.2016, prot.n.99719. L'uso del nome, del logo e dell'immagine dell'Università da parte di Pleiadi, su inviti, locandine manifesti, opuscoli, comunicati, dépliant, brochure, pagine web e altro materiale riferito alla realizzazione del progetto di cui al presente accordo dovrà essere previamente concordato e approvato dall'Università nella persona del Rettore o di suo Delegato e consentito alle seguenti condizioni:
 - l'uso del nome e del logo dell'Università non abbia scopo pubblicitario di prodotti o servizi;
 - l'uso del nome e del logo dell'Università sia riferito alla specifica iniziativa oggetto della presente Convenzione e limitatamente alla durata della stessa;
 - non sia arrecato in alcun documento al buon nome, all'immagine, al decoro, alla reputazione dell'Università, e sia tenuta indenne l'Università da qualsiasi danno o obbligo che alla stessa possa derivare al riguardo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome dell'Università denigratorio o fuorviante per il pubblico.

ART. 7 SEGRETEZZA

1. Le Parti adotteranno tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto sulle informazioni o cognizioni di carattere scientifico, tecnico o commerciale raccolte per l'organizzazione del format KIDSUNIVERSITY e KIDSUNIVERSITY VERONA e che ritengano di scambiarsi, ma di non divulgare, per il miglior conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
2. Le Parti potranno identificare tali informazioni riservate, anche eventualmente contenute in documenti o altri supporti fisici o informatici, apponendo al documento o al supporto la dicitura "confidenziale"; il rilievo di tale annotazione e di equivalenti disposizioni verbali e, in genere, l'obbligo di segreto, vengono meno qualora si tratti di informazioni generalmente disponibili al pubblico alla data della sua comunicazione o che fossero state in precedenza lecitamente acquisite dalla controparte.
3. Le Parti sono responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell'obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.
4. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni al proprio staff che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, manager ecc.).



5. In relazione a talune delle informazioni scambiate e/o risultanti dal presente Accordo la clausola di segretezza potrà essere prorogata per iscritto dalle Parti dopo la scadenza del Contratto per una durata comunque non eccedente i cinque anni.

ART. 8

TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali forniti da studenti, docenti od altri interessati, raccolti per le finalità individuate nel presente Accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR).
2. L'Università di Verona è titolare del trattamento ai sensi del GDPR, artt. 24-25, nelle modalità operative disciplinate dal presente Accordo; in quanto tale è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati; è inoltre soggetta a tutti gli obblighi propri del titolare del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa, ai sensi del GDPR, art. 13-14, (cfr. < Informativa >, accessibile on line: www.univr.it/it/privacy), garantendo agli interessati l'esercizio dei propri diritti sui dati forniti, ai sensi del GDPR, artt.16-22.
3. Pleiadi è individuata dall'Università di Verona, titolare del trattamento, quale responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, art. 28, nelle modalità operative disciplinate dal presente Accordo; Pleiadi si impegna quindi a fornire, a richiesta dell'Università, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del GDPR in ordine alla tutela dei diritti degli interessati. Si impegna altresì a non ricorrere ad altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte dell'Università: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'Università, ha l'onere di imporre a tale ulteriore responsabile, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al presente Accordo; qualora l'ulteriore responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, Pleiadi conserva nei confronti dell'Università l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore responsabile. Inoltre Pleiadi, a richiesta dell'Università, si impegna a fornire elenchi aggiornati di tutti i propri dipendenti eventualmente nominati amministratori di sistema, ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27.11.2008, che abbiano accesso a dati personali oggetti del presente Accordo, nonché informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolar modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea. I dati trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte di Pleiadi, se non in attuazione di quanto espressamente previsto dal presente Accordo.
4. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

ART. 9

CONTROVERSIE

1. Il presente Accordo si intende perfezionato in Italia ed è sottoposto inderogabilmente alla legge ed alla giurisdizione italiana.



2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione, esecuzione o applicazione del presente contratto.
3. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Venezia.
4. L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Accordo, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto.
5. Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona, lì

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI VERONA
Il Rettore
Prof. Nicola Sartor

GRUPPO PLEIADI
Il Legale Rappresentante
Dott. Alessio Scaboro